



COMUNE DI BALSORANO (PROVINCIA DI L'AQUILA)

C.F. 00211900667 - SEDE : Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 BALSORANO
TEL 0863950741 FAX 0863951249 c/c postale 11674678 IBAN: IT73X031244045000000011017
E-mail: sd@comune.balsorano.aq.it sd@pec.comune.balsorano.aq.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Servizio interessato	Servizio Segreteria
Ufficio	

OGGETTO: ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI BALSORANO E LA SOCIETA' BALSORANO ENERGIA S.R.L. - PROVVEDIMENTI.

In ordine alla regolarità tecnica	In ordine alla regolarità contabile
<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> X NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio	<input type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio <input type="checkbox"/> NON RILEVA sotto l'aspetto contabile
Data 28.04.2020	Data 28.04.2020
Il Responsabile del Servizio (Arch. J. Luigi E. Tuzi)	Il Responsabile del Servizio (Dr. Cesidio FALCONE)

Richiamato il contratto Rep.933/2010 il Comune di Balsorano ad oggetto: " Contratto per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici" con cui il Comune ha concesso ad *Ansaldo Trasmissione e Distribuzione S.p.A.* la realizzazione esecutiva di un impianto fotovoltaico di potenza di circa 2,2 MwP sulle aree individuate in catasto terreni al Fg. 8 particelle n. 224,225,420,421 e 422, nella disponibilità del Comune di Balsorano;

Premesso:

- che la società *Balsorano Energia srl* risulta creditrice nei confronti del Comune di Balsorano di una somma pari a 112.859,00 € a titolo di credito Iva, tale somma riconosciuta dall'Amministrazione con la nota 6774 del 05/12/2018, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della convenzione stipulata dalle parti, tale somma non è stata mai corrisposta dal Comune alla società predetta;
- che la società *Balsorano Energia srl* con nota del 21/06 del 2019 richiedeva al Comune la costituzione di diritti di superficie e di servitù su una porzione di terreno sul quale insiste l'impianto fotovoltaico e, a tutt'oggi tale istanza non è stata ancora regolarizzata legalmente (giusta diffida ad adempiere del 28/04/2020 Prot. 2322 che si allega agli atti della seguente proposta di deliberazione);
- che il Comune di Balsorano ha richiesto alla società *Balsorano Energia srl* con note n. 28/12 del 28/12/2019 e 31/12 del 31/12/2019 in ottemperanza dell'art.12 della convenzione di versare al Comune di Balsorano le seguenti somme:
 - una somma non corrisposta da parte della società predetta per l'utilizzo di aree in località Aringo occupate per la realizzazione di tale impianto, somme pari alla differenza tra 2,2 MWp (2.200,0

kWp) così come previsto dal contratto Rep. n. 933/2010 e 2,0 MW per ogni anno di occupazione somma di fatto corrisposta dalla ditta in relazione alla produzione di 2.006,4 kWp, ossia €43.100,00 x2,2;

- una somma corrispondente ad un ulteriore MWp pari ad € 43.000,00 annui per ogni anno di occupazione in relazione alla occupazione della ulteriore particella catastale n. 357 del Fg. 8 con l'impianto fotovoltaico inizialmente non inclusa nel contratto Rep.933/2010;
- che la Società *Balsorano Energia* subentrata alla *Ansaldo Trasmissione e Distribuzione S.p.A.*, non ha inteso fino ad oggi a cogliere le richieste dell'Amministrazione anzidette;

L'Amministrazione comunale, in relazione a tale complessa vicenda, con successivi atti n. 88 del 09.11.2019 e n. 9 del 03.02.2020 della Giunta Comunale, ha conferito incarico allo *Studio Legale Santiapichi Società tra avvocati S.r.l. di Roma*, assistenza legale e per addivenire alla possibilità di un accordo transattivo con la con *Balsorano Energia S.r.l.*;

Visti il parere legale prot. n. 1214 del 27.02.2020 e l'ipotesi di accordo transattivo prot. n. 2125 del 09.04.2020 trasmessi a questo Comune dallo *Studio Legale Santiapichi Società tra avvocati S.r.l.* dal quale si rileva che si è provveduto a stilare le seguenti possibili condizioni:

1) Impegni a carico della Società:

- la Società rinuncia al proprio credito IVA vantato nei confronti del Comune;
- la Società riconosce, a saldo e stralcio di ogni possibile pretesa economica da parte del Comune, l'importo omnicomprensivo di € 60.000,00 a titolo di indennizzo in favore di quest'ultimo, da corrispondere in tre rate annuali di importo pari ad € 20.000,00 cad. alle seguenti scadenze: 30.06.2020, 30.06.2021, 30.06.2022 (Accordo transattivo art. 3).

2) Impegni del Comune:

- l'Amministrazione si impegna a sottoscrivere l'atto costitutivo di diritti reali indicato nella lettera N) delle Premesse e convengono la data, il luogo della relativa stipula ed individuano il Notaio rogante (Accordo transattivo art. 4).

3) le parti si impegnano congiuntamente:

- le stesse convengono che l'art. 12 deve essere interpretato nel senso che il corrispettivo annuo ivi indicato (i.e. Euro 43.100) è dovuto per ciascun MWp effettivamente installato, ed è quindi da riferire all'effettiva potenza installata dell'impianto pari 2.006,4 kWp; pertanto a partire dalla data di stipula della transazione, il corrispettivo complessivamente dovuto dal Concessionario al Concedente per ciascun anno civile (i.e., 1 gennaio - 31 dicembre) ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Convenzione è pari a Euro / anno civile [86.450,00].

Considerato che l'Amministrazione comunale riconosce vantaggioso per i suoi interessi approvare un accordo transattivo, con le modalità di cui sopra, e come riportato nella proposta che fa parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 42, co. 2 lett. c) del d. lgs. n. 267/2000;

Acquisiti il seguente parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'area tecnica ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.:

A parere dello scrivente Arch. j. Luigi E. Tuzi, la Società Concessionaria deve versare al Comune la ulteriore somma relative all'occupazione con l'impianto fotovoltaico della ulteriore particella catastale n. n. 357 del Fg. 8, inizialmente non inclusa nel contratto Rep.933/2010, così come previsto dalla gara di appalto a seguito della quale è stato stipulato il citato contratto Rep.933/2010.

Visto il parere espresso dal tecnico comunale, al quale controdeduce il Segretario comunale, come segue:

il parere espresso dal tecnico Arch. j. Luigi E. Tuzi, si ritiene ormai superato non solo dagli eventi, ma soprattutto dalle diverse necessità delle parti, ovvero nell'accordo contenuto nella proposta transattiva allegata alla presente, il quale si ritiene senz'altro conveniente per l'Amministrazione e quindi meritevole dell'approvazione.

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di approvare lo schema di accordo transattivo così come presentato dallo *Studio Legale Santiapichi Società tra avvocati S.r.l. con nota prot. n. 2125 del 09.04.2020 e costituito da n. 12 articoli*;
- 2) Di autorizzare il Sindaco alla stipula del seguente accordo transattivo che avverrà mediante rogito dal parte del Segretario comunale;
- 4) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del d. lgs. n. 267/2000.

ACCORDO TRANSATTIVO

Tra

Balsorano Energia S.r.l. con socio unico, sede legale in S.S. Padana verso Verona n. 6, 36100 Vicenza, P.IVA /C.F. 06753270963, in persona dell'Amministratore Massimiliano Donati ("Balsorano Energia" o "il "Concessionario");

e

Comune di Balsorano (AQ), con sede in Balsorano, Piazza T. Baldassare n. 23, Codice Fiscale e Partita IVA 00211900667, in persona del Sindaco Antonella Buffone (il "Comune" o il "Concedente")

(insieme le "Parti")

Premesso che:

- A. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19 dicembre 2009 il Comune ha avviato la procedura per l'affidamento in concessione del diritto di superficie su suoli di proprietà e/o nella disponibilità comunale per progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici in località "Aringo" in agro del Comune, coinvolgendo soggetti privati;
- B. con determinazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 8 del 3 marzo 2010 è stata indetta la gara con procedura aperta ai sensi degli artt. 54, comma 2, e 55 comma 5 D. Lgs. 163/2006 (il "Codice Appalti"), per l'affidamento in concessione del diritto di superficie su aree di proprietà comunale per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici;
- C. con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 29/T dell'11 maggio 2010, il Comune ha aggiudicato in via definitiva l'affidamento in concessione per la progettazione, realizzazione e gestione della rete di impianti fotovoltaici alla società Ansaldo Trasmissione e Distribuzione S.p.A. ("Ansaldo"), società successivamente rientrata sotto il controllo del TOSHIBA GROUP e denominata Toshiba Transmission & Distribution Europe S.p.A. ("Toshiba");
- D. con atto ricevuto dal Segretario Comunale di Balsorano in data 15 maggio 2010 Rep. N. 933/2010, registrato ad Avezzano il 27 maggio 2010 al n. 74, intercorso tra il Comune di Balsorano e Ansaldo, successivamente integrato con l'indicazione delle ulteriori particelle ex 357 e 358 (attuali 1298, 1305, 1303 e 1306) con lettera inviata dal Comune in data 29 novembre 2011 ed accettata da Ansaldo (integrazione conseguente a provvedimento/autorizzazione unica n. 189 determinazione n. DA13/301 del 25 novembre 2011 della Giunta Regionale Abruzzo), le parti stipulavano un contratto per la progettazione realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici (la "Convenzione");
- E. in particolare, con la Convenzione il Comune si impegnavo a costituire a titolo gratuito a favore di Ansaldo il diritto di superficie sulle particelle di terreno identificate al Catasto Terreni del Comune di Balsorano al foglio 8, mappali 224, 225, 420, 421 e 422, affinché Ansaldo potesse costruire sulle predette particelle un impianto fotovoltaico;
- F. successivamente Balsorano Energia, di cui Toshiba è socio, è subentrata nei diritti e obblighi derivanti dalla Convenzione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 156 del Codice Appalti;
- G. con atto del Notaio Roberto Labate da Sora del 17 maggio 2012 Rep. N. 333.050, registrato a Sora il 5 giugno 2012 al n. 2314, serie 1T, il Comune di Balsorano costituiva a favore di Balsorano Energia il diritto di superficie solo su una porzione dei terreni interessati dalla costruzione dell'impianto fotovoltaico (e precisamente sul mappale n. 1300 (ex 224) del foglio 8 identificato al Catasto Terreni del Comune di Balsorano);
- H. con successivo atto del Notaio Filippo Rauccio da Avezzano del 16 novembre 2012 Rep. n. 41977, il Comune costituiva inoltre in favore di Balsorano Energia il diritto di superficie sui terreni identificati al catasto terreni del medesimo Comune al Foglio 8, mappali 1298 e 1305 (ex 358) e mappali 1303 e 1306 (ex 357);

- I. il Concessionario, in forza dei titoli di cui sopra, ha realizzato l'impianto fotovoltaico di potenza installata pari 2.006,4 kWp (di seguito l'"Impianto"), il quale è entrato in esercizio in data 8 gennaio 2013;
- J. l'art. 12 della Convenzione prevede che, limitatamente ai primi 24 mesi dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, un importo pari al 100% dell'IVA dovuta sulle somme dovute dal Concedente al Concessionario ai sensi del medesimo art. 12, avrebbe potuto essere versato dal Concedente al Concessionario successivamente alla richiesta annuale di rimborso IVA effettuata dal Concedente, ma comunque non oltre il termine ultimo di 48 mesi dalla data di entrata in esercizio dell'impianto;
- K. alla data odierna il Concedente non ha ancora provveduto al versamento a favore del Concessionario dell'IVA relativa agli importi versati nei primi 24 mesi dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, pari ad € 112.859,00, nonostante il termine di 48 mesi di cui alla precedente lett. J) sia scaduto (il "Credito Balsorano Energia");
- L. con nota del 5 dicembre 2018 (Prot. n. 6774), il Comune, dopo aver riconosciuto l'esistenza del Credito Balsorano Energia, proponeva al Concessionario un accordo a saldo e stralcio del Credito Balsorano ovvero in alternativa il pagamento del predetto credito in via dilazionata in un periodo di 7 anni (la "Nota 6774");
- M. con nota del 21 giugno 2019, Balsorano Energia ha richiesto al Comune di regolarizzare con apposito atto notarile la costituzione del diritto di superficie e del diritto di servitù sulle restanti aree (come meglio individuate nelle premessa E, G e H), conformemente alle previsioni della Convenzione, procedendo, a spese della società, (i) alla costituzione del diritto di superficie sulle aree identificate al Catasto Terreni del Comune di Balsorano al foglio 8, mappali 1322-1321 (ex 1301 e 1302) e (ii) alla costituzione della servitù di passaggio sulle aree identificate al Catasto Terreni del Comune di Balsorano al foglio 8, mappali 1318 e 1319 (la "Richiesta di Integrazione Diritti Reali");
- N. ad oggi, il Comune non ha ancora dato riscontro alla Richiesta di Integrazione Diritti Reali;
- O. successivamente, con note del 28 dicembre 2019 (la "Nota 28/12") e del 31 dicembre 2019 (la "Nota 31/12" e, insieme, le "Note"), il Comune, ha richiesto a Balsorano Energia di:
 - a. *"versare al Comune la somma attualmente non corrisposta per l'utilizzo delle aree presso la Loc. Aringo occupate con l'impianto fotovoltaico di cui al Contratto Rep. n. 933 del 15.05.2010 pari alla differenza tra 2,2 MW e 2,0 MW per ogni anno di occupazione (43.100,00 per 1 MW x 2,2)"* e
 - b. *"versare al Comune la somma corrispondente a 1MWp (pari a 43.000,00 Euro annui) per ogni anno di occupazione della particella catastale n. 357 del Fg. 8 con l'impianto fotovoltaico";*
- P. il Concessionario ha rappresentato al Concedente di non ritenere corretta l'interpretazione data dal Comune alle previsioni di cui all'art. 12 della Convenzione e scaturita nella richiesta di versamento degli importi di cui alle Note, come riportato nella precedente premessa;
- Q. da ultimo, le Parti hanno manifestato la propria intenzione di definire bonariamente le controversie tra di loro insorte come meglio descritte nelle Premesse che precedono (le "Controversie") attraverso reciproche concessioni secondo le modalità di cui al presente accordo (la "Transazione") e previo ottenimento, da parte del Comune, delle eventuali necessarie autorizzazioni e/o nulla osta previsti dalla legge per garantire piena vincolatività, valenza ed efficacia alla Transazione medesima.

* * *

Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Premesse

1.1 Le Premesse costituiscono parte integrante, essenziale e sostanziale della presente Transazione.

2. Oggetto della Transazione

2.1 Con la sottoscrizione della presente Transazione le Parti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1965 e ss. c.c., convengono espressamente di definire in via transattiva la Controversia, nonché tutte le questioni e controversie tra loro insorte e/o suscettibili di insorgere in relazione alla Convenzione e

all'esecuzione della stessa, nonché a tutti i fatti, gli atti e le situazioni di cui alle Premesse e ad ogni diverso atto, fatto e rapporto, anche se non espressamente richiamato nelle Premesse, intercorso o intercorrente a qualsivoglia titolo, direttamente o indirettamente, tra il Concessionario, da una parte, e il Concedente, dall'altra parte, il tutto ai termini e alle condizioni di cui alla presente Transazione.

3. Impegni del Concessionario

- 3.1 Il Concessionario si impegna a rinunciare, come in effetti rinuncia, al Credito Balsorano Energia.
- 3.2 Il Concessionario si impegna altresì a corrispondere al Comune, che accetta, un importo complessivo ed onnicomprensivo pari ad Euro 60.000 (sessantamila), a saldo e stralcio di ogni pretesa economica da parte del Comune conseguente e/o correlata a quanto riportato in Premessa, (l'"Indennizzo").
- 3.3 L'Indennizzo verrà corrisposto mediante bonifico bancario in tre rate annuali di importo pari ad Euro 20.000 (ventimila) ciascuna alle seguenti scadenze:
- a. 30 giugno 2020
 - b. 30 giugno 2021
 - c. 30 giugno 2022

da versare sul conto intestato al Comune di Balsorano recante le seguenti credenziali:

Beneficiario: Comune di Balsorano

Istituto di Credito: []

IBAN: []

- 3.4 Con il versamento dell'Indennizzo, il Comune dichiara di non avere più nulla a pretendere dal Concessionario con riferimento alle richieste fatte valere con Note di cui alla Premessa P che, per l'effetto, devono intendersi totalmente, definitivamente e irrevocabilmente rinunciate da parte del Comune.

4. Impegni del Concedente

- 4.1 Il Concedente si impegna a sottoscrivere l'atto costitutivo di diritti reali di cui alla Premessa M), il cui contenuto è stato già concordato tra le Parti. Ai fini di quanto precede le Parti convengono che la stipula del predetto atto avverrà in data [*] presso il Notaio [*] di Avezzano (AQ), ovvero il diverso giorno che verrà concordato per iscritto dalle parti medesime, a cura e spese del Concessionario.

5. Interpretazione dell'articolo 12 della Convenzione

- 5.1 Le Parti convengono che l'articolo 12 della Convenzione deve essere interpretato nel senso che il corrispettivo annuo ivi indicato (i.e. Euro 43.100) è dovuto per ciascun MWp installato, ed è quindi da riferire all'effettiva potenza installata dell'impianto pari 2.006,4 kWp; pertanto, a partire dalla data di stipula della Transazione, il corrispettivo complessivamente dovuto dal Concessionario al Concedente per ciascun anno civile (i.e., 1 gennaio - 31 dicembre) ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Convenzione è pari a Euro /anno civile [86.450,00].

6. Esecuzione

6.1. Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a dare completa e integrale esecuzione a tutti gli atti e le attività oggetto della Transazione entro i termini indicati.

6.2 Ciascuna Parte sarà responsabile degli adempimenti di rispettiva competenza che, a norma del presente Articolo, costituiscono l'Esecuzione. Le Parti si danno reciprocamente atto che i medesimi adempimenti, nonostante la loro pluralità e varietà, sono tra loro funzionalmente ed indissolubilmente collegati e devono perciò essere considerati come un atto unico e inscindibile, cosicché, in caso di mancato o inesatto adempimento anche di uno solo degli adempimenti previsti, avuto riguardo all'importanza dell'inadempimento medesimo, l'Esecuzione dovrà ritenersi non correttamente effettuata e la Parte che ha interesse all'obbligazione non esattamente adempiuta avrà diritto a determinare la risoluzione del presente Contratto.

7. Rinunce

7.1 Fermo quanto previsto agli artt. 3.1 e 4.1, il Concedente e il Concessionario si danno reciprocamente atto che, con l'accettazione della presente proposta di Transazione, si intende interamente e definitivamente soddisfatta o comunque rinunciata ogni reciproca pretesa e ragione, dedotta o deducibile, tra Balsorano Energia e il Comune, con riferimento alle Controversie.

7.2 A fronte degli adempimenti di cui agli artt. 3 e 4, che precedono, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1965 e seguenti del Codice Civile:

(i) Il Comune dichiara di rinunciare, come effettivamente rinuncia, ad ogni atto, azione, instaurata ed instauranda, e pretesa relativa ai rapporti dedotti e ai titoli azionati nei confronti di Balsorano Energia in relazione alle Controversie, come pure a qualunque altra pretesa, anche non dedotta, riferibile e/o comunque collegata e/o correlata alle Note;

(ii) Balsorano Energia, accettando tali rinunce, dichiara a propria volta di rinunciare, come effettivamente rinuncia, ad ogni atto, azione, instaurata ed instauranda, e pretesa relativa ai rapporti dedotti nei confronti del Comune in relazione alle Controversie, come pure a qualunque altra pretesa, anche non dedotta, riferibile e/o comunque collegata e/o correlata alle Note.

8. Transazione

8.1 Le Parti – senza alcun riconoscimento delle reciproche posizioni, pretese o contestazioni – si danno atto e convengono di non avere più nulla a che pretendere le une dalle altre in relazione alle Controversie tra di esse insorte.

8.2 Le Parti si danno altresì atto e convengono che con l'esecuzione degli impegni di cui alla presente Transazione, e con le rinunce di cui all'art. 6, si intende definita, in via di transazione, con effetto generale e novativo, ogni vertenza e pretesa, insorta o insorgenda, con riferimento ad ogni altra pretesa dipendente dalle (o comunque connessa alle) Controversie e dalle Note, dichiarando di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per detti titoli.

9. Miscellanea

9.1 Il contenuto e il testo della Transazione sono strettamente riservati e confidenziali e le Parti si impegnano a considerarli tali e a non darne notizia a terzi, fatto salvo quanto di seguito previsto.

9.2 L'impegno di riservatezza di cui all'articolo 9.1 che precede non si estende:

(i) alle comunicazioni effettuate ai revisori contabili, assicuratori ed ai consulenti legali delle Parti, purché vengano vincolati al rispetto del medesimo obbligo di riservatezza sancito inter partes dalla presente Transazione

(ii) alle comunicazioni effettuate a terzi nell'adempimento di prescrizioni di legge o ordini di esibizione dell'Autorità Giudiziaria, o richieste da Autorità di Vigilanza, salvo in ogni caso l'impegno di informare l'altra Parte di tale comunicazione, se non vietato dalla legge o da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

9.3. Le Parti dichiarano che tutte le clausole della presente Transazione, nessuna esclusa, hanno formato oggetto di specifica trattativa tra le stesse.

9.4. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che la Transazione viene formalizzata mediante scambio di corrispondenza e pertanto ai sensi dell'art. 1, lett. a), tariffa II, D.P.R. 26.04.1986 n. 131, l'imposta di registro e ogni altra imposta e/o tassa connessa al presente Accordo sarà provvisoriamente posta a carico della Parte che intenderà avvalersene, fermo restando il diritto di ripeterla nei confronti dell'altra Parte, dal cui inadempimento sia dipesa l'opportunità di utilizzare la presente Transazione.

10. Costi

10.1. Ciascuna Parte si farà carico dei costi dei propri consulenti, così come di qualsiasi altro costo, spesa od onere relativo alla presente Transazione. Il costo del Notaio per la stipula degli atti costitutivi dei diritti reali e del diritto di servitù saranno a carico del Concessionario.

11. Comunicazioni

11.1. Salvo che sia diversamente previsto nella presente proposta, qualsiasi comunicazione ivi prevista dovrà essere effettuata per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante telefax, purché confermato da successiva lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure via PEC.

11.2. Ogni comunicazione prevista dalla presente proposta dovrà essere indirizzata come segue:

- (i) per quanto attiene Balsorano Energia s.r.l., presso:
Strada Statale Padana verso Verona, n. 6
36100 - Vicenza (VI)
PEC: headvisors@legalmail.it
- (ii) per quanto attiene il Comune di Balsorano, presso:
Balsorano, Piazza T. Baldassare n. 23
PEC: info@comune.balsorano.aq.it

12. Legge Applicabile e Foro competente

12.1. La presente Transazione è regolata dalla legge italiana.

12.2. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le Parti in relazione o in dipendenza della presente Transazione, ivi compresa la sua esecuzione, interpretazione, validità o efficacia, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Avezzano (AQ).

[...] aprile 2020

Balsorano Energia S.r.l.

Massimiliano Donati

Comune di Balsorano

Antonella Buffone